

REGOLAMENTO (CE) N. 834/2009 DELLA COMMISSIONE

dell'11 settembre 2009

che attua, per quanto riguarda le relazioni sulla qualità, il regolamento (CE) n. 716/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie sulla struttura e sull'attività delle consociate estere

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 716/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2007, relativo alle statistiche comunitarie sulla struttura e sull'attività delle consociate estere ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 716/2007 istituisce un quadro comune per la produzione sistematica di statistiche comunitarie sulla struttura e sull'attività delle consociate estere.
- (2) Allo scopo di definire norme comuni di qualità, nonché il contenuto e la periodicità delle relazioni sulla qualità, è necessario provvedere all'adozione di misure di esecuzione.
- (3) È necessario definire i criteri qualitativi applicabili alle relazioni sulla qualità.

- (4) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del programma statistico,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le relazioni sulla qualità di cui all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 716/2007 sono redatte dagli Stati membri conformemente alle norme specificate nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

La prima relazione sulla qualità è redatta per i dati relativi all'anno di riferimento 2007 ed è trasmessa entro il 28 febbraio 2010.

Gli Stati membri trasmettono relazioni sulla qualità per ogni anno di riferimento successivo entro 26 mesi dalla fine dell'anno di riferimento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 settembre 2009.

Per la Commissione

Joaquín ALMUNIA

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 171 del 29.6.2007, pag. 17.

